

Superbonus: crediti sequestrabili anche se ceduti a terzi in buona fede

La sentenza della Corte di Cassazione n. 6532/2026 chiarisce che il credito d'imposta resta legato al presupposto che lo ha generato e può essere sequestrato anche nei confronti del cessionario estraneo alla frode, quando ne è contestata l'inesistenza e la sua disponibilità può protrarre gli effetti del reato

di [Redazione tecnica](#) – 27.04.2026

Nelle ultime settimane si è tornati, impropriamente, a parlare di Superbonus come la causa di tutti i mali economici e finanziari italiani. Tra deficit e debito, da destra si tuona contro il bonus straordinario introdotto nel 2020 e da sinistra si rilancia ricordando che questa misura è stata voluta e gestita, in larga parte, dall'attuale maggioranza.

Senza voler partecipare a polemiche che poco aggiungono alla comprensione tecnica del fenomeno, un dato resta difficilmente contestabile: si tratta di una misura che nel tempo ha mostrato criticità sia in fase di impostazione che di gestione, oltre che nella sua continua revisione normativa. Se responsabilità ci sono, vanno inevitabilmente ricercate lungo l'intera filiera decisionale che ha accompagnato l'introduzione e le numerose modifiche della disciplina.

Un altro elemento certo è rappresentato dal ruolo della giurisprudenza. Le sentenze dei giudici amministrativi e della Corte di Cassazione, nel corso degli ultimi anni, hanno progressivamente tentato di colmare le lacune e le incertezze applicative della norma, affrontando questioni che spaziano dagli aspetti edilizi fino a quelli più strettamente tributari.

In questo contesto si inserisce un tema particolarmente delicato: un credito d'imposta acquistato da un terzo può essere sequestrato anche quando il cessionario si dichiara estraneo alla frode? La presenza del credito nel cassetto fiscale è sufficiente a garantirne l'utilizzo o la circolazione? E la buona fede del soggetto che lo ha acquistato può incidere sulla legittimità del sequestro preventivo?

A questi interrogativi ha risposto la Corte di Cassazione con la **sentenza n. 6532 del 17 febbraio 2026**, affrontando la questione lungo un crinale particolarmente sensibile, quello che separa il piano tributario della circolazione dei crediti edilizi dal piano penale cautelare, nel quale assume rilievo la funzione del sequestro e il collegamento tra il credito e il reato ipotizzato.

Superbonus e crediti ceduti: il caso arrivato in Cassazione

La vicenda riguarda un credito d'imposta vincolato con un provvedimento di sequestro preventivo impeditivo nei confronti di una società cessionaria. Il credito era stato ceduto alla società da altra impresa riconducibile a un soggetto indagato per il reato di cui all'art. 640-bis c.p., in relazione alla fraudolenta gestione dei benefici del cosiddetto Superbonus.

Il Tribunale per le misure cautelari reali aveva respinto l'appello proposto contro il rigetto dell'istanza di restituzione del credito e la società cessionaria aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l'illegittimità del sequestro sotto diversi profili.

In particolare, la ricorrente aveva dedotto la violazione dei principi di legalità, tassatività e proporzionalità delle misure cautelari reali, lamentando la lesione del diritto di proprietà di una società non concorrente nel reato. Aveva inoltre contestato la sussistenza del pericolo richiesto dall'art. 321 c.p.p., sostenendo che, dopo la cessione del credito, non vi fossero più rapporti con la società cedente e che la libera disponibilità del credito non fosse idonea a favorire la prosecuzione del reato né ad aggravarne gli effetti.

La società aveva infine censurato il rigetto della richiesta di sostituzione del sequestro impeditivo con una fideiussione bancaria, ritenendo tale diniego lesivo del diritto di proprietà del terzo che si dichiarava in buona fede e non proporzionato rispetto alle finalità della misura cautelare.

Crediti Superbonus e cessione: il quadro normativo per comprendere la decisione

Per comprendere la decisione degli ermellini, il punto di partenza è l'art. 121 del D.L. n. 34/2020, che ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta.

Il credito si collega al diritto alla detrazione spettante al beneficiario originario e alla sussistenza dei presupposti che legittimano l'agevolazione. La norma disciplina anche i controlli e il recupero degli importi non spettanti, prevedendo, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, la responsabilità solidale del fornitore e dei cessionari.

Sul piano penale assume rilievo l'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, che sanziona l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, con un trattamento più severo nel caso dei crediti inesistenti.

Il quadro cautelare è invece definito dall'art. 321 c.p.p., che consente il sequestro preventivo quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato può aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso o agevolare la commissione di altri reati.

A ciò si affiancano le disposizioni degli artt. 640-quater e 322-ter c.p., che disciplinano l'applicazione della confisca del profitto nei casi previsti dalla legge, anche in relazione alle ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Sequestro dei crediti Superbonus: i principi espressi dalla Cassazione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate.

Il primo principio affermato riguarda la natura del sequestro preventivo impeditivo. In questa forma di sequestro ciò che rileva è il rapporto tra il reato e la cosa, non quello tra il reato e il proprietario. Per questa ragione possono essere sottoposti a vincolo anche beni appartenenti a un terzo estraneo al reato e in buona fede, quando la loro libera disponibilità sia idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito.

Applicando questo principio ai crediti d'imposta, la Corte afferma che i crediti dei cessionari di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 sono suscettibili di sequestro, in quanto derivano dal diritto alla detrazione del beneficiario originario e, proprio per questo, sono qualificabili come cose pertinenti al reato.

Il secondo principio riguarda la qualificazione dei crediti generati da condotte fraudolente. La Cassazione afferma che, nel caso esaminato, tali crediti sono inesistenti, in quanto manca il presupposto costitutivo della detrazione. Da ciò consegue che il credito non può essere considerato validamente formato e, proprio per questo, non è idoneo a essere legittimamente utilizzato né a circolare in modo valido.

Il terzo principio riguarda la posizione del cessionario. La Corte riconosce che il cessionario può essere stato a sua volta tratto in inganno e quindi può essere considerato vittima della condotta fraudolenta. Tuttavia questa circostanza non esclude il sequestro preventivo impeditivo, perché la finalità della misura è impedire la disponibilità di un bene ritenuto idoneo a protrarre gli effetti del reato.

La buona fede del terzo può assumere rilievo in relazione al diverso sequestro finalizzato alla confisca, ma non incide sulla legittimità del sequestro preventivo impeditivo, che resta ancorato al rapporto tra il bene e il reato.

Crediti inesistenti e sequestro preventivo: l'analisi tecnica della decisione

La decisione si sviluppa lungo un piano distinto rispetto a quello strettamente tributario, concentrandosi sul profilo cautelare penale.

L'art. 121 del D.L. n. 34/2020 disciplina la circolazione dei crediti e la responsabilità dei soggetti coinvolti, ma nella pronuncia in esame il ragionamento della Corte si colloca sul diverso piano dell'art. 321 c.p.p., dove assumono rilievo la funzione del sequestro e il collegamento tra il credito e il reato.

Se il credito è ritenuto inesistente, la sua presenza nel cassetto fiscale non è sufficiente a legittimarne la disponibilità. La Corte evidenzia che la libera disponibilità del credito può consentirne l'utilizzo o la circolazione e quindi contribuire alla prosecuzione degli effetti dell'illecito.

In questa prospettiva, il credito d'imposta viene considerato, nel caso esaminato, in connessione con il profitto del reato, in quanto derivante da un diritto alla detrazione ritenuto inesistente. La condotta fraudolenta non si esaurisce nella falsa rappresentazione dei presupposti della detrazione, ma si estende alla formazione e alla successiva cessione di un credito privo del relativo fondamento giuridico.

Da qui discende la legittimità del sequestro impeditivo, che ha la funzione di bloccare la disponibilità del credito e impedire che esso venga utilizzato o trasferito.

La richiesta di sostituzione del sequestro con fideiussione bancaria viene respinta perché non idonea a soddisfare la funzione della misura cautelare. La fideiussione non impedisce la circolazione del credito e, inoltre, non è idonea a sostituire il sequestro nel caso esaminato.

Sequestro dei crediti Superbonus: le conclusioni operative della sentenza

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la legittimità del sequestro preventivo impeditivo del credito d'imposta, escludendo la possibilità di sostituire il vincolo con una fideiussione bancaria.

Il passaggio più rilevante della decisione sta nell'impostazione del problema. Il credito d'imposta non viene considerato come una semplice utilità nella disponibilità del cessionario, ma come un elemento direttamente collegato al reato ipotizzato. Da qui discende la possibilità di intervenire anche nei confronti del terzo che lo detiene, indipendentemente dalla sua eventuale estraneità alla condotta illecita.

In questo quadro, la presenza del credito nel cassetto fiscale non assume un valore autonomo. Ciò che rileva è la verifica del presupposto che lo ha generato, perché è su questo piano che si gioca la legittimità della sua circolazione e del suo utilizzo.

La decisione chiarisce quindi che il sequestro preventivo impeditivo, in materia di crediti da Superbonus, non ha una funzione meramente conservativa, ma interviene per interrompere la possibile propagazione degli effetti dell'illecito attraverso l'utilizzo o la circolazione del credito.

È su questo terreno che si colloca il punto di equilibrio individuato dalla Cassazione, che segna una linea netta tra la tutela del terzo e le esigenze cautelari connesse alla natura del credito oggetto di contestazione.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*